

COMUNE DI ADRANO

Provincia di Catania

NORME REGOLAMENTARI PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI SPORTIVI

Art.1

La Giunta Comunale provvede alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività sportive, secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

I contributi potranno aver carattere di sostegno e promozione, partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative, interventi di sponsorizzazione e concessioni di servizi e strutture.

Art.2

Possono essere ammessi al contributo gli Enti pubblici e privati, le cooperative, le associazioni, i centri sportivi e i comitati organizzatori appositamente costituiti, che abbiano nei propri statuti le finalità di cui all'art.1.

Art.3

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è la espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dallo statuto e dall'atto costitutivo degli Enti richiedenti e dei comitati.

Non sono altresì ammessi al contributo enti a conduzione individuale o collegiale la cui gestione non sia sottoposta al controllo economico-finanziario degli organi dello stesso e/o di altro organo di controllo.

Art.4

I contributi sono suddivisi in :

- a) contributi ordinari annuali
- b) contributi per singole manifestazioni
- c) contratti di sponsorizzazione

a) Gli Enti, che richiedono di essere ammessi all'erogazione di contributi annuali, devono avere sede nel territorio comunale di Adrano, presentare l'istanza, con la firma autenticata del legale rappresentante, entro il 30 luglio dell'anno cui si riferisce il contributo, indicare la somma richiesta, e corredarla della seguente documentazione:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) Bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce la richiesta di contributo sottoscritto dal legale rappresentante;
- 3) Dettagliata relazione del programma sportivo da svolgere durante l'anno, specificando chiaramente se si tratta di attività agonistica, promozionale, di formazione ed addestramento;
- 4) Conto consuntivo dell'esercizio precedente approvato dagli organi statutari competenti;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi degli artt.4 e 20 e previa ammonizione di cui all'art.26 della Legge 4/1/68 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi da altri Enti pubblici e/o privati;

6) Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante (allegato A);

7) Eventuale certificato di affiliazione alla Federazione sportiva e/o ad Enti di promozione sportiva.

b) Per essere ammessi all'erogazione di contributi per singole manifestazioni è necessario che gli Enti di cui all'art.2 presentino richiesta di contributo 30 gg. prima della data prevista per la manifestazione stessa. Tale termine, necessario per l'istruzione dell'istanza, deve essere considerata a tutela dell'Amministrazione. Pertanto può anche essere ridotto dalla stessa Amministrazione, in particolari casi, qualora si consideri la manifestazione di rilevante interesse.

La richiesta di contributo per singola manifestazione va firmata con autentica dal legale rappresentante dell'Ente, deve indicare la somma richiesta ed essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, se questi non sono in possesso dell'Ufficio;
2. Bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante;
3. Dettagliata relazione programmatica della manifestazione;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi degli artt.4 e 20 e previa ammonizione di cui all'art.26 della Legge 4/1/68 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi da altri Enti pubblici e/o privati;
5. Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante (allegato B)
6. Eventuale certificato di affiliazione alla Federazione sportiva e/o ad Enti di promozione sportiva.

L'Amministrazione, infine, può deliberare contratti di sponsorizzazione per manifestazioni, eventi ed attività sportive.

I soggetti che ricevono tale intervento sono tenuti al rispetto degli obblighi contrattuali stipulati; in caso di inadempienza l'Amministrazione si riserva di disporre l'immediata risoluzione del contratto di sponsorizzazione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni maggiori.

Art. 5

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione Comunale, deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione riportando la scritta "Città di Adrano" e dove è possibile il logo della stessa, pena la revoca della sovvenzione.

Art. 6

La misura del contributo annuale viene determinata dalla Giunta su proposta motivata dall'Assessore delegato all'attività sportiva.

In linea di massima l'intervento finanziario del Comune verrà quantificato in relazione alle disponibilità degli stanziamenti, tenendo conto:

- a) dei risultati conseguiti e delle sue possibilità di sviluppo e di incremento quantitativo e qualitativo;
- b) dell'attività da svolgere;
- c) della capacità e continuità organizzativa;
- d) dei meriti sportivi;
- e) delle tasse federali per partecipare ai vari livelli;
- f) dei viaggi per le trasferte;
- g) delle spese per l'utilizzazione di impianti;
- h) delle spese per le prestazioni di tecnici e di atleti.

La misura del contributo per singola manifestazione verrà quantificata tenendo conto della importanza e dell'interesse dell'evento sportivo offerto ai cittadini di Adrano, nonché del prevedibile benefico ritorno sullo sviluppo turistico, economico e sociale. Non potrà comunque superare l'80% dei costi effettivamente sopportati dagli organizzatori.

Art. 7

Il contributo annuale verrà erogato, nella misura del 50 % della somma assegnata, non appena la relativa deliberazione diventa esecutiva. Il rimanente 50% sarà corrisposto previa presentazione di resoconto consuntivo annuale o stagionale approvato dagli organi statutari, di una dettagliata relazione comprovante l'attività svolta ed i risultati conseguiti e della documentazione giustificativa della spesa fino alla copertura del contributo accordato. I giustificativi di spesa vanno esibiti in originale.

Il contributo per lo svolgimento di singole manifestazioni sarà erogato previa presentazione della relazione che illustri la manifestazione realizzata, del consuntivo della stessa e della documentazione giustificativa della spesa fino alla copertura del contributo assegnato. I giustificativi di spesa vanno esibiti in originale.

Per manifestazioni che richiedono notevole impegno finanziario, la Giunta potrà, motivandola, disporre una congrua anticipazione del contributo deliberato. L'eventuale mancata realizzazione della manifestazione per qualsiasi ragione comporta l'obbligo della immediata restituzione della somma; in difetto di ciò, l'Amministrazione promuoverà ogni azione consequenziale a carico degli inadempienti.

Il contributo assegnato tramite contratto di sponsorizzazione, per il 50%, verrà versato alla società o ente all'inizio dell'attività agonistica dietro presentazione di

rattura; il saldo del contributo avverrà alla conclusione dell'attività dietro emissione di regolare fattura al Comune, che provvederà alla liquidazione entro 60 gg

Art. 8

I contributi concessi nell'esercizio finanziario (1 gennaio - 31 dicembre) debbono intendersi riferiti alle attività svolte nell'annata o in relazione ai programmi stagionali.

Tutti i contributi concessi ed erogati dall'Amministrazione Comunale hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

Ferma rimanendo la responsabilità degli Enti di cui all'art. 2 sull'organizzazione e sulla gestione della propria attività, l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei contributi concessi.

Art. 9

Resterà sospeso l'esame di quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente regolamento. Tale documentazione dovrà essere integrata entro 15 giorni dalla recezione della richiesta di integrazione che l'ufficio dovrà compiere. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'istanza verrà rigettata

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente e le norme di leggi riferibili alle fattispecie.

Art. 11
Norma Transitoria

Per l'attività sportiva 2000/2001, la domanda per l'accesso ai contributi dovrà essere presentata entro il 31 Gennaio 2001.